

LEGGE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2010, N. 2

**Modifica di leggi regionali in materia di previdenza
integrativa¹**

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. *(omissis)*²

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”)

1. *(omissis)*³

2. *(omissis)*⁴

3. *(omissis)*⁵

4. *(omissis)*⁶

¹ In B.U. 28 settembre 2010, n. 39 - Supplemento n. 2.

² Aggiunge il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

³ Modifica il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

⁴ Modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁵ Modifica il comma 6 dell'art. 1 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 4, comma 6 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

5. *(omissis)*⁷

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 concernente “Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009”)

1. Coloro che perdono il lavoro e che hanno beneficiato per gli anni 2008 o 2009 dell’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, possono, in presenza dei requisiti richiesti dal regolamento regionale, beneficiare dell’intervento anche nel 2010 per un periodo massimo nell’arco dell’anno di sei mesi.

2. Nei confronti di coloro che sono sospesi dal lavoro l’indennità di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere prorogata nel 2010 per un periodo massimo di sei mesi nell’arco dell’anno.

3. *(omissis)*⁸

4. Agli eventuali maggiori fabbisogni delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Art. 4 (Norme transitorie e finali)

⁶ Modifica il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall’art. 4, comma 7 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

⁷ Modifica il comma 4 dell’art. 2 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁸ Modifica il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 15 luglio 2009, n. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2010.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e assegnati alle Province autonome ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5.

